

LEGGE REGIONALE

Modifica alla legge regionale 18 agosto 1978, n. 39 "Norme di interpretazione ed integrazione dell'art. 85 della L.R.25.3.74, n. 18"

Legge regionale "Modifica alla legge regionale 18 agosto 1978,
n. 39 "Norme di interpretazione ed integrazione
ne dell'art. 85 della L.R. 25.3.74, n. 18".

Il Consiglio regionale ha approvato la seguente legge :

Art. 1

L'articolo unico della legge regionale 18.8.78, n.39
e così modificato :

"Il personale proveniente dal Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale appartenente a ruoli atipici - qua
li addetti al servizio avviamento al lavoro, collocatori co
munali, addetti alla vigilanza - viene inquadrato nella quin
ta fascia retributiva funzionale".

Il servizio prestato nell'Amministrazione di provenien
za, nello stesso ruolo, viene valutato per intero.

Art. 2

Il maggiore presunto onere riveniente dall'applicazio
ne della presente legge ammontante a L. 23.000.000=, per l'an
no 1979, trova copertura sul cap. 39 "Stipendi, retribuzioni
ed altri assegni fissi al personale di ruolo, e non si ruolo,
compresi gli oneri riflessi previdenziali ed assistenziali
L.R. n. 18 del 25.3.74 ed oneri rivenienti dall'applicazione
dell'art. 4 della L.R. n. 23 del 18.7.74" del bilancio di pre
visione per l'esercizio finanziario 1979, approvato con L.R.
n. 31 del 6.6.79.

Per gli esercizi successivi gli oneri faranno carico ai
corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci di previsione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Tarricone

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Capozza - Galatone

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

E' estratto del verbale della seduta del 25 luglio 1979
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Tarricone

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Capozza - Galatone